

AVV. MARIO RAMPINI - AVV. GIOVANNI ZAGANELLI

AVV. ROBERTO BALDONI

PLAZZA PICCININO N. 9 - 06122 - PERUGIA

TEL. 075.5720724 - FAX 075.5738553

075.5720724

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DELL'UMBRIA**

MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO R.G.N. 86/2017

PER

**DOTT. GIACCHETTI ANGELO GIUSEPPE**, nato a \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_

, in proprio e quale titolare della Farmacia Pascucci con sede in Via Pertini, 1, Loc. Gioiello - Monte S. Maria Tiberina (PG). p.iva \_\_\_\_\_

, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Mario Rampini - c.f. \_\_\_\_\_ (il

quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al numero di fax \_\_\_\_\_ o al seguente indirizzo P.E.C. ma-

\_\_\_\_\_) , dall'Avv. Giovanni Zaganelli - c.f. \_\_\_\_\_

(il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al seguente indirizzo P.E.C. \_\_\_\_\_) e

dall'Avv. Roberto Baldoni (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al numero di fax \_\_\_\_\_ o al seguente indirizzo P.E.C. rober-

\_\_\_\_\_) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo legale in \_\_\_\_\_, come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio

CONTRO

**REGIONE UMBRIA**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Manuali, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in \_\_\_\_\_

**REGIONE UMBRIA - Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.

E NEI CONFRONTI DI

**DOTT. MANCINI LUCA AUGUSTO**, residente in \_\_\_\_\_

**DOTT.SSA GARINEI GIOVANNA**, residente in \_\_\_\_\_

\*\*\*

**FATTO**

Dinanzi all'Ecc.mo TAR dell'Umbria pende il ricorso in epigrafe indicato che ha ad oggetto la richiesta di annullamento:

*“A) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 11 del 3/1/2017, pubblicata nel BUR, serie avvisi e concorsi, del 17/1/2017, con la quale è stata approvata la graduatoria unica definitiva del Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione (e di cui all'art. 11, d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27);*

*B) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 1917 dell'11/3/2016, con la quale è stata resa pubblica la graduatoria provvisoria relativa al concorso di cui alla lettera che precede, nonché della determinazione dirigenziale n. 8487 del 20/10/2014, con la quale sono stati acquisiti i verbali della Commissione aggiudicatrice;*

*C) di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice adottati nel corso dell'intera procedura selettiva, compresi quelli con i quali sono stati determinati i criteri di valutazione utilizzati;*

*D) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 5481 del 30/7/2015, con la quale l'intera documentazione del concorso è stata resa disponibile alla Commissione giudicatrice;*

*E) in via subordinata e per quanto di ragione, del bando del Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella Regione Umbria di cui alla determinazione dirigenziale n. 1456 del 13/3/2013;*

*F) degli atti di interpello dei vincitori delle sedi farmaceutiche messe a concorso, ove medio tempore emessi, allo stato di estremi non conosciuti, nonché di tutti gli eventuali e consequenziali atti e provvedimenti volti a perfezionare l'assegnazione della suddette sedi farmaceutiche, anch'essi, allo stato, di estremi non conosciuti;*

*G) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente”.*

Quanto alla specifica posizione del ricorrente relativamente al concorso *de quo*, si fa rinvio alla narrativa contenuta nel ricorso introduttivo.

La necessità di proporre con il presente atto di motivi aggiunti ulteriori censure avverso i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo scaturisce da un “fatto” del tutto nuovo - e solo di recente accaduto - e cioè dall’entrata in vigore della L. n. 3/2018 (cd. “legge Lorenzin”) a seguito della sua pubblicazione in G.U. avvenuta in data 31/1/2018.

L’art. 16 della L. n. 3/2018, prevede, infatti, che *“Il punteggio massimo di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221”*.

La norma va, con tutta evidenza, a toccare proprio il punto centrale della controversia instaurata con il ricorso introduttivo e, cioè, la mancata attribuzione in sede concorsuale a favore del Dott. Giacchetti della maggiorazione riconosciuta dall’art. 9, L. n. 221 a vantaggio dei farmacisti rurali e che così testualmente recita: *“Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”*.

In virtù, quindi, dell’interpretazione oggi fornita da Legislatore, il diritto di maggiorazione per il requisito della ruralità non potrebbe essere concesso ogni qualvolta (come nel caso di specie) il farmacista rurale abbia già ottenuto il massimo del punteggio attribuibile, ai sensi del DPCM n. 298/1994, dal *plenum* Commissione di concorso per l’esercizio professionale e, cioè, **punti 35** (max punti 7 x per ciascuno dei n. 5 commissari).

Proprio perché l’art. 16, L. n. 3/2018, entrato in vigore dopo la proposizione del ricorso, rivela la sua natura di norma *ad hoc* di pretesa interpretazione autentica volta ad incidere su situazioni oramai consolidate (quale quella di un concorso già definito) rivestendo quindi portata retroattiva, è evidente l’intervenuta alterazione dell’originario quadro normativo entro il quale il ricorrente ebbe ad articolare le censure di legittimità formulate con il ricorso introduttivo.

In sostanza, essendo mutato il suddetto contesto giuridico di riferimento a seguito di un intervento esterno imprevisto ed imprevedibile, anche il ricorrente deve essere messo (retroattivamente) in condizione di proporre nuove censure che tengano debitamente conto dell'intervenuta novità legislativa.

\* \* \*

Gli atti ed i provvedimenti impugnati, lesivi della situazione soggettiva di parte ricorrente, sono pertanto ulteriormente illegittimi quanto ingiusti e se ne chiede pertanto l'annullamento anche sulla scorta dei seguenti motivi di

### DIRITTO

(segue numerazione progressiva rispetto al ricorso introduttivo)

V - Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 16, L. n. 3/2018 per "*eccesso di potere legislativo*" e, quindi, per violazione dell'art. 95 Cost. (anche in relazione agli artt. 5 e 17, L. n. 400/1988), nonché per violazione delle norme della Parte II, Titolo I, della Costituzione ("*Il Parlamento*"), in relazione alle norme della Parte II, Titolo II ("*Il Governo*").

5.1 - Attraverso l'art. 16, L. n. 3/2018 il Legislatore ha dichiaratamente manifestato la volontà di introdurre nell'ordinamento una norma di "interpretazione autentica" nel presumibile convincimento che, in tal modo, in ragione dei noti principi che regolano l'efficacia delle leggi nel tempo, sarebbe risultato più agevole giustificarne un'applicabilità retroattiva e, quindi, l'applicabilità anche a situazioni ormai definite dal punto di vista amministrativo (il concorso è concluso) quand'anche tutt'oggi *sub indice*.

Non può leggersi altrimenti l'espressione "... è da intendersi ..." utilizzata dalla norma al fine di conferire un determinato significato, piuttosto che un altro, al contenuto di altra disposizione e, cioè, della disposizione che si è voluto interpretare.

Il Legislatore è, dunque, intervenuto direttamente sulle dinamiche di attribuzione del punteggio per la valutazione dei titoli dei farmacisti, affermando che il punteggio massimo attribuibile ai sensi dell'art. 5, DPCM n. 298/1994 (norma interpretata) per i titoli relativi all'esercizio professionale debba essere "inteso" come com-

prensivo dell'eventuale maggiorazione prevista per i farmacisti rurali dall'art. 9, L. n. 221/1968.

Non è questa ovviamente la sede per indagare sulle evidenti spinte di natura corporativistica che hanno indotto il Legislatore a farsi parte attiva nel dirimere talune questioni giuridiche insorte in alcune procedure concorsuali regionali a seguito di una determinata applicazione della disciplina sui punteggi relativi alla posizione dei farmacisti rurali, decidendo di penalizzare inesorabilmente questi ultimi a vantaggio degli altri.

Tuttavia, visto che la novella legislativa dovrebbe possedere efficacia dirimente anche delle sorti del presente giudizio, non si può fare a meno di censurare l'evidente eccesso di potere legislativo in cui è incorso il Legislatore nel voler "interpretare" un atto amministrativo (quand'anche di portata normativa) quale pur sempre è il DPCM n. 298/1994.

Senza voler insistere su eloquenti riferimenti etimologici ("autentico": dal verbo greco "*authentio*": "agire da sé medesimo"), è fin troppo scontato che il potere di fornire un'interpretazione "autentica" di una determinata disposizione (e, quindi, di esternare il significato originario che le volle attribuire il suo autore) non può che promanare dal medesimo soggetto/ente/organo/potere che ebbe ad introdurre *ex novo* nell'ordinamento proprio la disposizione in questione.

Costituirebbe, infatti, un'aberrazione logico-concettuale, prima ancora che giuridica, l'ammettere che una determinata disposizione o norma possa essere interpretata "autenticamente" da un soggetto diverso da quello che l'ha formulata e che in tal modo andrebbe, di fatto, ad arrogarsi il potere di sovrapporre la propria volontà a quella di quest'ultimo.

Ebbene, nella fattispecie, non solo l'interpretazione autentica della disposizione interpretata promana da un soggetto istituzionale diverso da quello che la introdusse nell'ordinamento, ma addirittura promana da un soggetto che fa parte di un diverso "Potere" dello Stato.

In una parola, il potere legislativo ha attuato un chiarissimo sconfinamento delle

prerogative proprie del potere esecutivo, con buona pace del fondamentale principio di tripartizioni dei poteri.

5.2 - Nel ricorso introduttivo e nei susseguenti scritti difensivi (a cui si fa ovviamente rinvio al riguardo) è stata puntualmente ricostruita la sequenza delle normative susseguitesesi nel tempo in tema di concorsi farmaceutici evidenziando i rapporti gerarchici esistenti tra le suddette fonti e le inevitabili conseguenze che si devono trarre ai fini della decisione della presente controversia.

In quella sede è stato, quindi, ricordato che l'art. 4, comma 9, della Legge n. 362/1991 demandava ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione de "*la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso*" e che, in attuazione di quest'ultima disposizione, è stato emanato il DPCM n. 298/1994 che, all'articolo 5, comma 1, lett. b) ha individuato i punteggi massimi di cui dispone la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli stabilendo, per i titoli relativi all'esercizio professionale, che ogni commissario dispone fino ad un massimo di 7 punti.

Orbene, in disparte quanto già argomentato al riguardo nelle precedenti censure la cui fondatezza viene ulteriormente ribadita, rimane fermo che la "*valutazione dei titoli professionali*" è materia che la legge di settore ha demandato ad un atto regolamentare ex art. 17, comma 3, L. n. 400/1988, nella specie espressamente individuato in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel momento in cui l'art. 16, L. n. 3/2018 va oggi ad interpretare autenticamente l'art. 5, comma 1, lett. b) del DPCM n. 298/1994, si perfeziona, da parte del Legislatore, un'arbitraria ed indebita lesione delle prerogative proprie dell'organo amministrativo competente in via esclusiva - e cioè del Presidente del Consiglio dei Ministri - che vede sostituita alla propria volontà (se del caso, anche di carattere "interpretativo") quella, per l'appunto, del Parlamento.

L'art. 16 della recente Legge "Lorenzin" risulta, pertanto, incostituzionale per violazione dell'art. 95 della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma 4, L. n.

400/1988, nonché, più in generale, per eccesso di potere legislativo ponendosi tale norma in insanabile contrasto con la rigida ripartizione dei Poteri dello Stato risultante dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I (“*Il Parlamento*”) e Parte II, Titolo II (“*Il Governo*”) della Costituzione.

Quanto alla rilevanza ai fini del decidere della questione di incostituzionalità testé prospettata non paiono sussistere dubbi, posto che il Legislatore è dichiaratamente intervenuto proprio al fine di interferire sui giudizi in corso.

Pertanto, una volta dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 16, L. n. 3/2018, non sussisterà più alcun ostacolo normativo (oggi artatamente interposto) a che venga finalmente riconosciuta l'illegittimità dei provvedimenti gravati anche sulla scorta dei motivi di gravame formulati dal Dott. Giacchetti con il ricorso introduttivo così come ulteriormente corroborati dalle successive memorie difensive.

**VI - In via subordinata, illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 16, L. n. 3/2018 per violazione dell'art. 3 Cost. sotto i profili della disparità di trattamento e della irragionevolezza.**

6.1 - La censura che precede ha portata assorbente.

Ad ogni buon conto, non si può fare a meno di stigmatizzare anche l'ambiguità di fondo, certamente non casuale, con la quale si è mosso il Legislatore là dove ha fatto precedere il testo dell'art. 16, L. n. 3/2018 dal seguente titolo (o rubrica): “*Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche*”.

Sembra, infatti, di potersi ravvisare in tale rubrica la volontà di inserire, sotto le sembianze di norma di interpretazione autentica (come detto più agevolmente giustificabile in termini di retroattività), una disposizione che, tuttavia, finisce per modificare *ex novo* (**e quindi con effetti che non possono essere retroattivi**) quelle che erano le originarie condizioni di legge del “concorso straordinario” ex art. 11, comma 2 del d.l. n. 1/2012 e, cioè, esattamente di quel concorso per l'attribuzione di sedi farmaceutiche le cui risultanze, nella Regione Umbria, sono state impugnate dal Dott. Giacchetti.

In altre parole, la malcelata intenzione del Legislatore pare essere stata quella di in-

dividuare, a procedura concorsuale oramai da tempo conclusa e a candidati (illegittimamente) vincitori oramai conosciuti, un'ulteriore specificità del concorso "straordinario" istituito e regolamentato dal cd. "decreto Monti", stabilendo una vera e propria "regola" del tutto nuova e di carattere eccezionale (visto che non si applica ai concorsi per sedi farmaceutiche "ordinari" ossia non banditi ai sensi del d.l. 1/2012) che va ad aggiungersi, ma solo da questo momento in poi, alle altre disposizioni speciali, anche di carattere derogatorio, che hanno per l'appunto connotato i concorsi straordinari in questione banditi ex d.l. n. 1/2012.

6.2 - Confutando nei precedenti scritti le argomentazioni difensive della Regione Umbria, si è già detto che la L. n. 221/1968 è stata richiamata, implicitamente, dall'art. 11, comma 4, del d.l. n. 1/2012 "istitutivo" del concorso (*"Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti ..."*) ed esplicitamente dall'art. 16 del Bando della procedura selettiva (*"Normativa di riferimento"*).

Tale richiamo non è stato accompagnato da alcuna condizione e/o limitazione se non nell'inciso *"in quanto compatibili"*, che tuttavia, sempre come già detto e dimostrato anche da precedenti giurisprudenziali puntualmente richiamati, non può implicare alcuna incompatibilità tra la maggiorazione *de qua* e lo specifico meccanismo della procedura selettiva "straordinaria" di cui al d.l. n. 1/2012;

Sempre in quelle sedi è stato, altresì, evidenziato come non si riesca sinceramente ad immaginare - nel silenzio della legge - sulla base di quali presupposti e/o principi e/o deduzioni, le regole che valgono per i concorsi "ordinari" (tra cui ovviamente l'applicazione della maggiorazione per i farmacisti rurali) non dovrebbero valere anche per i concorsi "straordinari" indetti ai sensi del d.l. n. 1/2012.

Dal combinato disposto dell'art. 11 cit. e di tutte le altre normative in tema di copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione non si deduce un solo aspetto o profilo da cui possa evincersi l'incompatibilità, intrinseca od estrinseca, della maggiorazione ex art. 9, L. n. 221/1986 con il sistema venutosi a creare e con le esigenze straordinarie di cui si è detto.



Leggendo, infatti, l'art. 11 del d.l. n. 1/2012 si evince come il carattere "straordinario" del concorso debba essere rinvenuto esclusivamente in una serie di particolarità che, espressamente individuate, derogano alle regole che ordinariamente presiedono:

- a) all'individuazione del fabbisogno di nuove farmacie (numero di abitanti, situazioni logistiche etc.);
- b) al processo di revisione delle piante organiche;
- c) ai diritti di prelazione da parte del Comune in ordine alle farmacie di nuova istituzione;
- d) alla procedura di svolgimento del concorso ma limitatamente ai profili rappresentati da: eliminazione della prova pratica e possibilità di concorrere in forma associata tra più farmacisti sommando i titoli posseduti.

Tra le suddette norme speciali e derogatorie rispetto ai concorsi ordinari si rinviene anche quella espressamente sancita dal secondo alinea del comma 5 dell'art. 11, d.l. n. 1/2012 secondo cui "*in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298*" sono stabilite talune equiparazioni tra farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata, di farmacia soprannumeraria e di parafarmacie (lett. a) e b)) ed è assegnato un determinato punteggio per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutica (lett. b-bis)).

Ebbene, esclusivamente e limitatamente a questi aspetti, il Legislatore, nell'individuare le peculiarità connotanti il concorso straordinario per l'attribuzione di farmacie ex art. 11, d.l. n. 1/2012, ha innovato rispetto al sistema vigente "ordinario" stabilendo di non demandare all'atto regolamentare (il dpcm n. 298/1994) la relativa normazione, ma di procedere al riguardo direttamente ed in prima battuta con la medesima norma di rango primario.

In questo caso, ovviamente, non è ravvisabile alcun eccesso di potere legislativo nei termini sopra visti, perché è lo stesso art. 11, comma 5, d.l. n. 1/2012, modificando esplicitamente l'ordinario sistema vigente, a porre direttamente e, soprattutto, in

via originaria una regola specifica ed autonoma del concorso straordinario.

Per altro verso, tutto ciò dimostra, invece, ancora una volta la profonda arbitrarietà insita nell'art. 16, L. n. 3/2018, visto che quest'ultima disposizione, anche grazie alla *fictione* dell'interpretazione autentica, viene fatta passare come norma "originaria" del concorso senza, tuttavia, essere stata contenuta nella legge istitutiva della procedura (e cioè nel d.l. n. 1/2012) e, senza, quindi, che la stessa possa legittimamente rientrare tra le deroghe dianzi rilevate per quel che riguarda la possibilità di sottrarre al dpcm n. 298/1994 un determinato ambito di regolamentazione concorsuale.

In altri termini, le deroghe ai rapporti tra le due fonti normative più sopra richiamate (da un lato, l'art. 4, comma 9, della Legge. n. 362/1991 e, dall'altro lato, l'articolo 5, comma 1, lett. b) del dpcm n. 298/1994) possono essere esclusivamente quelle *ab origine* stabilite dalla fonte primaria del concorso straordinario (art. 11, comma 5, d.l. n. 1/2012), con il corollario che, in applicazione dei noti ed ordinari canoni ermeneutici, ogni effetto derogatorio (ed eccezionale) non può ovviamente estendersi oltre il ristretto ambito delineato direttamente dal Legislatore con la legge istitutiva del concorso straordinario.

6.3 - Le precisazioni che precedono servono a sgombrare il campo, in via preventiva, da possibili interpretazioni strumentali e forvianti della complessiva normativa che regola i concorsi per l'assegnazione di farmacie.

Servono, altresì, a far emergere ancor più la contrarietà alla Costituzione dell'art. 16, L. n. 3/2018 nei termini sopra indicati in rubrica e, consequenzialmente, l'illegittimità degli atti impugnati nella loro lettura ora imposta dal Legislatore.

Come è noto, non sussiste a livello costituzionale, salvo in materia penale, un divieto assoluto di retroattività della legge, di talché il Legislatore può approvare, sia disposizioni di interpretazione autentica che chiariscano la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché, tuttavia, la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza in una

prospettiva di stretto controllo, da parte della Corte costituzionale, di tale requisito e non contrasti con principi, diritti, valori ed interessi costituzionalmente protetti (*infra multis*, Corte Cost., 9 febbraio 2011, n. 41).

È, altresì, noto che una norma di interpretazione autentica - e che quindi ha efficacia retroattiva - può dirsi costituzionalmente legittima solo qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.

In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del Legislatore a tutela della certezza del diritto e dell'uguaglianza dei cittadini e, cioè, di principi di preminente interesse costituzionale

È oltremodo evidente che l'art. 16, L. n. 3/2018 non può avere natura di norma interpretativa proprio perché non si limita ad assegnare alla norma interpretata (in disparte l'assorbente censura *sub* n. V) un significato già in essa contenuto o riconoscibile come una delle sue possibili letture (il dpcm n. 298/1994), ma va ad introdurre *ex novo* una "regola" dei concorsi straordinari istituiti dal d.l. n. 1/2012 che si applicherebbe, quindi, soltanto a questi e non anche ai concorsi "ordinari" per l'assegnazione delle farmacie.

Da ciò discende che, trattandosi a tutti gli effetti di una nuova disposizione che pretende, dunque, di possedere efficacia retroattiva, la stessa incontra dei limiti generali attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, anche degli altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento tra i quali vanno ricompresi:

a) il rispetto del principio generale di ragionevolezza che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento;

b) la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto;

c) la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;

d) il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (*in terminis*, Corte Cost., 5 aprile 2012, n.78).

E così:

- quanto al profilo *sub lett. a)*, è a dir poco eclatante l'immotivata ed irragionevole disparità di trattamento che discende dall'applicazione "monca" dell'art. 9, L. n. 221/1968 stabilita dall'art. 16, L. n. 3/2018 (la maggiorazione per i farmacisti rurali sarebbe sì applicabile, ma solo entro certi limiti), in quanto si andrebbe a premiare chi ha minori anni di servizio in farmacie rurali a tutto scapito di chi, invece, ha maggiore esperienza in tale veste.

Oltre, infatti, a non trovare riconoscimento quello che è un vero e proprio diritto di maggiorazione in capo a chi, come il Dott. Giacchetti, può vantare 20 anni di professione, si assiste ad un'indebita ed incongrua penalizzazione di tali soggetti rispetto a coloro che, invece, presentano un'esperienza professionale di durata notevolmente inferiore.

L'indebita discriminazione che si verifica ai danni del ricorrente è, infatti, ravvisabile, sia al cospetto dei farmacisti "non rurali" con anzianità professionale pari, o di gran lunga inferiore, a quella ventennale del ricorrente, sia al cospetto dei farmacisti rurali con anzianità di gran lunga inferiore (fino a 13 anni) e che si vedono attribuire interamente la maggiorazione di legge solo grazie al fatto che l'aumento di 6,5 punti non comporta il superamento del punteggio massimo di punti 35.

Sul punto non si può non richiamare quanto già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 14 dicembre 2015, n. 5667 nel ribadire che un'interpretazione della disciplina volta ad escludere la possibilità di applicare la maggiorazione per l'esperienza professionale ex art. 9, L. n. 221/1968 nel caso in cui ciò dovesse determinare il superamento del punteggio massimo di 35 punti (ed è esattamente l'effetto che intende produrre l'art. 16 della "Legge Lorenzin") "finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa – art. 9 di cui sopra -, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto pro-

parziale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile".

In sostanza, sempre secondo il Consiglio di Stato, *"soltanto coloro che hanno un'anzianità di poco più di **13 anni** di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un'anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio –, **il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità**"*.

Ancor più eclatante è, poi, l'irragionevole disparità di trattamento che viene a verificarsi tra i concorsi "ordinari" (in cui la maggiorazione per i farmacisti rurali spetta per intero) ed il concorso "straordinario" ex d.l. n. 1/2012 (in cui la medesima maggiorazione spetterebbe, ai sensi dell'art. 16, L. n. 3/2018, ma solo entro certi limiti): come più sopra detto, non sussiste alcuna valida e sostenibile ragione per attuare una differenziazione tra le due tipologie di concorso che debba penalizzare proprio i farmacisti rurali che possono vantare una maggiore esperienza professionale.

- quanto al profilo *sub* lett. b), proprio nei casi di procedure concorsuali (come nella specie), la tutela dell'affidamento circa l'immodificabilità delle regole originarie deve costituire un valore ancor più assoluto ed intangibile, atteso che la creazione di una norma avente efficacia retroattiva quando sono già conosciuti gli esiti della procedura determina inevitabilmente dei favoritismi a vantaggio di soggetti in graduatoria ormai ben individuati con nome e cognome, con ciò frustrando l'essenza stessa della funzione legislativa che è quella di porre norme generali ed astratte e non certo quella di "provvedere" in relazione al caso concreto;

- quanto ai profili *sub* lett. c) e d), deve evidenziarsi l'indebito sconfinamento del potere legislativo nelle funzioni proprie del potere giudiziario - circostanza che certamente lede la coerenza sistematica dell'ordinamento - in quanto la sorte delle singole vicende giudiziarie che hanno tutt'ora ad oggetto procedure concorsuali definitivamente concluse, viene sottratta alla naturale sede per essere, invece, decisa grazie all'intervento di altro potere dello Stato (si pensi anche alle diverse pronunce di

primo grado che hanno aderito alla medesima impostazione sostenuta da Dott. Giacchetti e che verrebbero caducate in appello per effetto di una norma *ad hoc*).

In definitiva, da qualunque angolazione si vogliano guardare gli effetti che la novella legislativa intende produrre, è fuor di dubbio l'irragionevole disparità di trattamento che punisce i farmacisti rurali che possono vantare la più consolidata esperienza professionale.

VII - In via subordinata, illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 16, L. n. 3/2018 per violazione dell'art. 117, primo comma Cost, in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Sotto altro profilo, l'art. 16, L. n. 3/2018 si pone in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui impone al Legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra questi dovendosi includere i principi sviluppati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in riferimento all'art. 6 della CEDU.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, infatti, più volte affermato che se in linea di principio non ci sono ostacoli per il potere legislativo di regolamentare con nuove disposizioni aventi portata retroattiva diritti risultanti da leggi in vigore (e la maggiorazione ex art. 9, L. n. 221/1968 costituisce, per l'appunto, un "diritto" di maggiorazione), il principio di preminenza del diritto ed il concetto di processo equo ostano all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (come nel caso di specie), salvo che per imperative ragioni di interesse generale (Corte Cost. 8 aprile 2012, n. 78; Corte Cost. 10 giugno 2016, n. 132).

È di tutta evidenza che nella vicenda che ci occupa non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale idonei a giustificare una norma avente portata retroattiva che, peraltro, come visto, oltre a violare il basilare canone di ragionevolezza, produce gravi ed ingiustificati effetti discriminatori a tutto danno di soggetti (i farmacisti rurali con maggiore esperienza) che, viceversa, dovrebbero essere avvantaggiati proprio per tale ragione.

Da una prospettiva speculare, inoltre, non è dato ravvisare alcun motivo di interesse generale che giustificerebbe il disconoscimento di un diritto di maggiorazione direttamente previsto da altra norma di legge.

**P.Q.M.**

si chiede che l'Ecc.mo TAR dell'Umbria voglia accogliere l'impugnativa nel suo complesso proposta, annullando per l'effetto gli atti ed i provvedimenti gravati, se del caso anche previa disapplicazione, per i medesimi motivi, del dpcm n. 248/1994.

Con vittoria delle spese di lite.

*Ai fini della determinazione del cd. contributo unificato, si dichiara che il per effetto del presente atto di motivi aggiunti non vengono impugnati nuovi atti e che pertanto nulla è ulteriormente dovuto a tale titolo.*

Perugia, 2 marzo 2018 /

(Avv. ~~Mario Rampini~~)

(Avv. Giovanni Zaganelli)

(Avv. Roberto Baldoni)

**RAMPINI**  
**I MARIO**  
firmato digitalmente da  
RAMPINI MARIO  
Data: 2018.03.02  
10:19:38 +01'00'

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato Mario Rampini in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Perugia n. 154 in data 01.04.2011, previa iscrizione al n. 210 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del **DOTT. GIACCHETTI ANGELO GIUSEPPE**, in proprio e quale titolare della **Farmacia Pascucci di Monte S. Maria Tiberina**, copia conforme all'originale del su esteso atto a: **REGIONE UMBRIA**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Manuali con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Perugia (06121), Corso Vannucci n. 30 (Palazzo Ajò) trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78758874207-7 e avviso di ricevimento n. 68758874207-6 spediti dall'Ufficio Postale di Perugia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. *Mario Rampini*) /



**REGIONE UMBRIA - Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., c/o la sede dell'Ente in Perugia (06121), Corso Vannucci n. 96 trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78758874208-8 e avviso di ricevimento n. 68758874208-7 spediti dall'Ufficio Postale di Perugia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. *Mario Rampini*) /



**DOTT. MANCINI LUCA AUGUSTO**, residente in Città di Castello (06012- PG), Via Vasari n. 18, trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78758874209-9 e avviso di ricevimento n. 68758874209-8 spediti dall'Ufficio Postale di Perugia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. *Mario Rampini*)






DOTT.SSA GARINEI GIOVANNA, residente in Città di Castello (06012 - PG), Via S. Andrea n. 3, trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78758874210-1 e avviso di ricevimento n. 68758874210-0 spediti dall'Ufficio Postale di Perugia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. *Mario Rampini*)



DOTT. SABATINI STEFANO residente in Perugia (06135), Via Andrea Costa n. 32, trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78758874213-5 e avviso di ricevimento n. 68758874213-3 spediti dall'Ufficio Postale di Perugia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. *Mario Rampini*)



# Posteitaliane

Mod. 2143 - RECEZIONE - Ed. 07/1995 (0-20) - 01/11

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)  
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE UMBRIA - SUDARCAI - Comune S. Eustachio, 08030	
	VIA/PIAZZA	
	CAP. 06121	COMUNE PERUGIA
MITTENTE	MITTENTE	Am. MARIO RAMPINI
	VIA/PIAZZA	Piazza Piccolini, 9 - 06100 PERUGIA
	CAP. 06100	COMUNE PERUGIA
TEL. 075.5720701 - 075.572710		N° DIV.
FAX 075.5723555		PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 46001 Sez. 13 Operaz. 64  
Causale: AG 02/03/2018 12:07  
Peso gr.: 46 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AG: 787588742082 Cod. AR: 607588742087

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

# Posteitaliane

Mod. 2143 - RECEZIONE - Ed. 07/1995 (0-20) - 01/11

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE UMBRIA in possesso del Presidente +	
	VIA/PIAZZA	
	CAP. 06121	COMUNE PERUGIA
MITTENTE	MITTENTE	Am. MARIO RAMPINI
	VIA/PIAZZA	Piazza Piccolini, 9 - 06100 PERUGIA
	CAP. 06100	COMUNE PERUGIA
TEL. 075.5720701 - 075.572710		N° DIV.
FAX 075.5723555		PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 46001 Sez. 13 Operaz. 63  
Causale: AG 02/03/2018 12:04  
Peso gr.: 46 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AG: 787588742077 Cod. AR: 607588742076

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

# Posteitaliane

N. 22 AG - MOD. 4207 A - Ed. 1/17 - Emissione 1/04/04 - S. (1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 231)  
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	DOTT. SABATINI STEFANO Residente	
	VIA/PIAZZA	LUMURE	
MITTENTE	MITTENTE	Sig. MARIO RAMPINI	
	VIA/PIAZZA	Rizza Piccolino, 9 - 03101 PERUGIA	
	C.A.P.	Tel. 075.5720724 - 075.5732710	
	COMUNE	Fax 075.5735553	
		N° CIV.	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 46001 Sez. 15 Operaz. 67  
Causale: AG 02/03/2018 12:17  
Peso gr.: 46 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AS: 787559742133 Cod. AR: 697559742133  
Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

# Posteitaliane

N. 22 AG - MOD. 4207 A - Ed. 1/17 - Emissione 1/04/04 - S. (1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 231)  
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	DOTT. SSA GIANNELO GIOVANNA Residente	
	VIA/PIAZZA	LUMURE	
MITTENTE	MITTENTE	Sig. MARIO RAMPINI	
	VIA/PIAZZA	Rizza Piccolino, 9 - 03101 PERUGIA	
	C.A.P.	Tel. 075.5720724 - 075.5732710	
	COMUNE	Fax 075.5735553	
		N° CIV.	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 46001 Sez. 15 Operaz. 66  
Causale: AG 02/03/2018 12:14  
Peso gr.: 46 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AS: 787559742101 Cod. AR: 697559742100  
Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

# Posteitaliane

M.1.22.45 - MOD. 6219 - EL. V.77 - EPC28AC05A - 01/11

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)  
È vietato introdurre denaro e valori. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DOIT. MANCINI LUCA AUSONIO <i>Presidente</i>		
	CAP	CANTONE	
MITTENTE	INDIRIZZO	Ass. ALVARIO RAMPINI	
	MITTENTE	Pizza Piccolino, 9 - Colzani (BG)	
	VIA / PIAZZA	Tel. 075.5720724 - 075.5732710	
	CAP	COMUNE	Fax 075.5739559
			PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 46501      Sez. 13      Operaz. 65  
Causale: 65      02/03/2018 12:11  
Peso gr.: 46      Tariffa € 7,95      Affr. € 7,95  
Serv. Agg.: 65  
Cod. Agg.: 787588742099      Cod. AR: 687338/42092

Esito  
accettazione mancati

TASSE